

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3060  
(Urgenza)

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DE MARZI FERNANDO**

*Presentata il 7 giugno 1961*

**Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge della quale si propone l'emanazione, mira a rimuovere — nell'interesse di numerose e vaste attività produttive e, in definitiva, della economia generale del Paese — una difficoltà di ordine formale che attualmente pone le Amministrazioni dello Stato nella impossibilità di applicare, per il grano, le agevolazioni della temporanea importazione previste per tale merce e in via permanente, dal regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Come è noto, l'istituto della temporanea importazione — regolato dalla legge suddetta — vuole essere un vero e proprio incentivo ai traffici delle industrie italiane con i mercati esteri ed infatti esso, per conseguire lo scopo, consente che determinate merci, le quali debbono essere lavorate in Italia o impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, possano essere introdotte nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti di confine, alla sola condizione che l'importatore si obblighi, nei modi prescritti, a riesportarle entro il termine stabilito.

A garanzia di tali obblighi, la legge prescrive il versamento, da parte dell'importatore (articolo 6), di una cauzione pari all'ammontare dei diritti suddetti, nello stesso tempo lascia al Ministro delle finanze la fa-

coltà di sospendere la concessione dell'agevolazione nel caso di possibili abusi (articolo 27).

Tra le merci ammesse in via permanente alla temporanea importazione figurano anche il grano tenero (per la macinazione e la fabbricazione di biscotti da the) e il grano duro (per fare semolini e paste), ma particolari circostanze impediscono l'applicazione, per essi, delle agevolazioni in parola.

Dato, infatti, che il prezzo del grano sul mercato internazionale, sia pure aumentato dei diritti di confine, risulta sempre inferiore a quello medio del mercato nazionale, accade che se venissero autorizzate operazioni del genere, la cauzione dei diritti di confine non costituirebbe più, per l'Amministrazione, una valida garanzia che i prodotti verranno effettivamente riesportati giacché, nelle accennate condizioni, l'importatore — è ovvio — rinuncerebbe volentieri alla riesportazione per vendere all'interno il grano importato, sia pure perdendo la cauzione. L'Amministrazione perciò, per impedire il verificarsi di tale caso — il quale, peraltro, finirebbe col rendere inutili i sacrifici che l'erario compie per il sostegno del prezzo del grano all'interno — non ha altra via che quella di negare — in ciò avvalendosi della facoltà concessale dall'articolo 27 della ricordata

legge — il rilascio di licenze per temporanea importazione di grano. Cosicché, in definitiva, tutto tale nostro settore di traffici rimane bloccato nonostante le obbiettive possibilità di sviluppo già accertate attraverso recenti esperienze e che, vantaggiose in ogni caso, sarebbero, in quello specifico, addirittura provvidenziali vista la critica situazione nella quale si trovano le nostre industrie trasformatrici del grano a causa proprio della limitata richiesta nel mercato interno rispetto alla capacità produttiva degli impianti.

Ora, considerato che il blocco di tali traffici è, in ultima analisi, dovuto unicamente alla insufficienza della garanzia richiesta all'importatore, ci sembra che, nell'interesse del Paese, sia conveniente elevare la garanzia stessa al livello necessario, così, da una parte l'Amministrazione re-

sponsabile potrà riprendere il rilascio delle licenze di temporanea importazione con la certezza della riesportazione e, dall'altra, i nostri molini ed i nostri pastifici potranno ripartire alla conquista dei mercati esteri, che tanto più sarebbe opportuna in quanto creerebbe le premesse per il collocamento di eventuali future eccedenze di prodotti granari nazionali.

A tale scopo si propone l'approvazione di questa proposta in virtù della quale venga data facoltà alle Amministrazioni competenti di fissare la garanzia prescritta a carico dell'importatore dall'articolo 6 della legge ricordata, in misura pari alla differenza tra il prezzo del grano all'interno e quello del grano importato, differenza aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili oscillazioni al rialzo del prezzo nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, l'importatore è tenuto ad integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ».